



LEGGE 27 settembre 1984 n. 85 (pubblicata il 17 ottobre 1984)

Modifica alla normativa in materia di rilascio e rinnovo dei passaporti ordinari e regolamentazione della concessione del lasciapassare.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 27 settembre 1984.

Art. 1

Il passaporto è rilasciato dai Capitani Reggenti e dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri:

- 1) ai cittadini sammarinesi;
- 2) agli apolidi aventi residenza anagrafica ed effettiva nel territorio della Repubblica.

Art. 2

La richiesta per il rilascio del passaporto, redatta su apposito modulo soggetto ad imposta di bollo, va rivolto al Dipartimento Affari Esteri.

La richiesta deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di cittadinanza sammarinese o attestato di apolidia di data non anteriore a tre mesi;
- b) certificato di nascita di data non anteriore a tre mesi;
- c) stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi per i cittadini residenti a San Marino e in Italia o dichiarazione giurata resa all'Ufficiale di Stato Civile o ai Rappresentanti Consolari della Repubblica da parte del Capo-famiglia sulla composizione del nucleo familiare per i residenti in altri Stati;
- d) certificato del Casellario Giudiziario di data non anteriore a tre mesi, rilasciato dal Tribunale Commissariale, per i nati in Repubblica, dal Tribunale italiano competente per territorio o dall'Autorità di competenza per i nati all'estero;
- e) due fotografie di cui una autenticata dall'Ufficiale di Stato Civile o da un notaio. Per i residenti in Italia o in altri Stati l'autenticazione delle fotografie potrà essere effettuata dalle Rappresentanze Consolari, dall'autorità di polizia, dal Sindaco o da Notaio;

f) certificato dei carichi pendenti di data non anteriore ai tre mesi rilasciato dal Tribunale Commissariale per i residenti in Repubblica, per i residenti in Italia il certificato dovrà essere rilasciato dal Tribunale, dalla Pretura o da altra Autorità competente per territorio; per i residenti in altri Stati esteri tale certificato potrà essere sostituito da un certificato o attestato equipollente;

g) atto di assenso per il minore rilasciato dall'esercente la patria potestà, o la tutela, o il nulla osta del Commissario della Legge quale giudice tutelare, redatto in bollo e vistato dall'Ufficiale di Stato Civile o dalle Autorità di cui alla lettera e) che precede.

I documenti rilasciati da Uffici sammarinesi sono soggetti al bollo; quelli rilasciati dalle Autorità non sammarinesi sono esenti da bollo.

Art. 3

Il passaporto non può essere rilasciato:

- 1) a chi risulta colpito da mandato di arresto o da mandato di comparizione per giudizio penale in corso per misfatto punibile con la reclusione non inferiore ad un anno;
- 2) al coniuge a cui l'altro coniuge abbia fatto opposizione per giusti motivi in sede giudiziaria;
- 3) al minorenne senza il consenso dell'esercente la patria potestà o la tutela;
- 4) all'interdetto e all'inabilitato.

In casi eccezionali i Capitani Reggenti ed il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, sentito il parere del Commissario della Legge, possono rilasciare il passaporto in deroga alle limitazioni di cui al presente articolo.

Art. 4

Il passaporto è rilasciato alla persona che ha compiuto il 5° anno di età, in tal caso nella parte "osservazione" del documento deve essere indicata la paternità, maternità o il tutore.

Sul passaporto rilasciato al minore, all'atto del rinnovo, deve essere applicata una nuova fotografia e aggiornata la descrizione dei dati somatici.

Art. 5

Il minore può essere iscritto nel passaporto dell'esercente la patria potestà, o del tutore, o di altro congiunto in possesso di valido passaporto; la fotografia del minore potrà essere applicata sul passaporto in cui è iscritto.

L'interdetto e l'inabilitato possono essere iscritti rispettivamente nel passaporto del tutore o del curatore.

Il titolare del passaporto nel quale sono incluse persone a lui affidate può servirsene senza di esse, le persone incluse non possono farne uso senza il titolare.

Art. 6

Il passaporto viene rilasciato per tutti gli Stati.

Art. 7

Il passaporto ha validità di cinque anni decorrenti dalla data del rilascio.

Il rinnovo del passaporto è concesso un'unica volta, per un periodo di cinque anni dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri.

All'atto del rinnovo l'interessato deve presentare lo stato di famiglia rilasciato dall'Autorità di cui alla lettera c) dell'art. 2 e il certificato di cittadinanza o l'attestato di apolidia. Deve inoltre dichiarare per iscritto di non essere sottoposto a procedimento penale.

Il rinnovo non può essere concesso quando il richiedente non si trovi più nelle condizioni volute dalla presente legge.

I Rappresentanti Consolari della Repubblica provvedono ad inoltrare il passaporto scaduto, i documenti di cui al comma 3) del presente articolo e l'ammontare della tassa di rinnovo al Dipartimento Affari Esteri.

I Rappresentanti Consolari nei casi di estrema urgenza, e previa autorizzazione del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, hanno facoltà di prorogare la validità del passaporto per un periodo massimo di tre mesi dandone comunicazione al Dipartimento Affari Esteri.

Art. 8

Rilascio del lasciapassare

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri ha facoltà di rilasciare il lasciapassare, la cui validità è limitata al Paese di destinazione e alla durata del soggiorno all'esterno.

La richiesta del rilascio del lasciapassare deve essere corredata:

1) dallo stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva per coloro che risiedono in Paesi esteri diversi dall'Italia, nonché da due fotografie aventi le stesse caratteristiche indicate alla lettera e) dell'art. 2;

2) per il minorenni dall'atto di assenso dell'esercente la patria potestà o la tutela, redatto avanti l'Ufficiale di Stato Civile o ai Rappresentanti Consolari della Repubblica, nonché dall'indicazione della persona, dell'ente o della compagnia cui il minore medesimo è affidato.

Nel lasciapassare devono essere indicati il Paese di destinazione e le date di partenza e di rientro.

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, nei casi d'urgenza, può autorizzare le Rappresentanze Consolari della Repubblica al rilascio del lasciapassare alle medesime modalità indicate nel presente articolo.

Art. 9

Il ritiro del passaporto, anche se non scaduto avviene quando il titolare non è più in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge.

Art. 10

Il passaporto collettivo è rilasciato al gruppo costituito da un numero minimo di 10 persone.

La richiesta di rilascio è avanzata dal Capo-Gruppo al Dipartimento Affari Esteri su apposito modulo soggetto ad imposta fissa di bollo.

La richiesta deve contenere l'indicazione delle generalità dei componenti il gruppo comprovate dagli estremi di un valido documento di identità munito di fotografia, delle date di partenza e di rientro e del Paese o Paesi di destinazione.

La validità del passaporto collettivo è limitata alla durata del soggiorno all'estero.

Art. 11

Lo smarrimento e il furto dei passaporti individuale e collettivo e del lasciapassare devono immediatamente essere:

- 1) denunciati ad un Corpo di Polizia e comunicati al Dipartimento Affari Esteri se avvenuti nel territorio della Repubblica;
- 2) denunciati all'Autorità di Polizia del luogo e comunicati alla Rappresentanza Consolare della Repubblica o al Dipartimento Affari Esteri se avvenuti all'estero.

Previo dichiarazione di nullità del passaporto individuale e del lasciapassare smarriti e oggetti di furto, le Autorità specifiche nella presente legge rilasciano duplicati dei predetti documenti.

Art. 12

Sono dovute le seguenti tasse da riscuotersi mediante applicazione di marche da bollo sul passaporto:

- a) taxa di rilascio del passaporto individuale L. 15.000;
- b) taxa di rinnovo L. 10.000;
- c) taxa di rilascio del passaporto collettivo L. 30.000.

I Capitani Reggenti sono autorizzati a modificare, con proprio Decreto, le tasse predette.

Art. 13

Norme transitorie

Il passaporto rilasciato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge deve essere sostituito alla scadenza e comunque entro e non oltre il termine di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

I Rappresentanti Consolari della Repubblica possono rinnovare il passaporto scaduto unicamente per consentire il rientro in patria del titolare.

Art. 14

Il modello del passaporto ordinario è raffigurato nel prototipo posto agli atti del Consiglio.

Art. 15

Sono abrogate le Leggi 30 luglio 1962, n. 24 e 30 giugno 1964, n. 36 ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

Art. 16

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1985.

Data dalla Nostra Residenza, addì 28 settembre 1984/1684 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Giorgio Crescentini - Gloriana Ranocchini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva